

Causa C-576/20**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

4 novembre 2020

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

13 ottobre 2020

Ricorrente:

CC

Resistente:

Pensionsversicherungsanstalt

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), in qualità di giudice di cassazione (competente per la «Revision») in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale (OMISSIS), nella causa in materia di previdenza sociale promossa da CC, ricorrente, (OMISSIS), avente ad oggetto la pensione di vecchiaia, in seguito al ricorso in cassazione («Revision») proposto dalla ricorrente contro la sentenza del 26 maggio 2020 (OMISSIS) con cui l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), in qualità di giudice d'appello in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, ha confermato la sentenza dell'Arbeits-und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria) del 26 marzo 2019 (OMISSIS), ha pronunciato senza pubblica udienza la seguente

O r d i n a n z a :

A. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali: **[Or. 2]**

1. Se l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso

che osta a che i periodi trascorsi in altri Stati membri per la cura dei figli siano presi in considerazione da uno Stato membro competente per la concessione di una pensione di vecchiaia, ai sensi della cui legislazione la beneficiaria della pensione ha esercitato per tutta la sua vita lavorativa, ad eccezione di tali periodi di cura dei figli, un'attività subordinata o autonoma, sulla base del solo fatto che detta beneficiaria, alla data a decorrere dalla quale secondo la legislazione dello Stato membro in parola, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio di cui trattasi, non esercitava un'attività subordinata o autonoma.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2. Se l'articolo 44, paragrafo 2, prima frase, in initio, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non prende in considerazione ai sensi della propria legislazione i periodi dedicati alla cura dei figli in via generale oppure non li prende in considerazione unicamente in casi concreti.

B. (OMISSIS) [Or. 3] (OMISSIS) [Sospensione del procedimento]

Motivazione:

- 1 I. Oggetto del procedimento principale e fatti:
- 2 La sig.ra CC è nata nel 1957. Dal 4.10.1976 al 28.8.1977 essa ha maturato 11 mesi di contributi ai fini dell'assicurazione obbligatoria come apprendista in Austria. Dopo gli studi, dall'1.1.1982 al 30.9.1986, sulla base di un'attività lavorativa autonoma in Austria, essa ha maturato altri 57 mesi di contributi ai fini dell'assicurazione obbligatoria.
- 3 Dall'ottobre 1986, la sig.ra CC ha vissuto nel Regno Unito, dove ha svolto i suoi studi. All'inizio di novembre 1987 si è trasferita in Belgio. In Belgio ha dato alla luce un figlio il 5.12.1987 e un altro figlio il 23.2.1990. Ella ha successivamente soggiornato con i figli prima in Belgio, dal 5.12.1991 al 31.12.1991 in Ungheria e infine dall'1.1.1993 all'8.2.1993 nel Regno Unito. Dal 5.12.1987 all'8.2.1993 la sig.ra CC si è occupata dei suoi figli e li ha cresciuti. Ella non ha esercitato alcuna attività lavorativa e non ha maturato alcun periodo assicurativo in ambito pensionistico né nel Regno Unito, né in Belgio o in Ungheria. Durante tale periodo ella non ha nemmeno ricevuto alcuna prestazione per l'educazione o la cura dei figli.
- 4 L'8.2.1993 la sig.ra CC è tornata in Austria, dove ha successivamente svolto un'attività sia subordinata che autonoma e ha maturato periodi assicurativi in ambito pensionistico fino all'ottobre 2017 sulla base di un'attività lavorativa.

- 5 II. Fondamenti di diritto dell'Unione: [Or. 4]
- 6 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: il «regolamento di applicazione n. 987/2009»):

«Articolo 44

Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1. *Ai fini del presente articolo, per “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.*

2. *Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.*

3. *Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma».*

- 7 III. Diritto nazionale:
- 8 A) Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni), pubblicata nel Bundesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale federale; in prosieguo: il «BGBI») I 2004/142 (in prosieguo: l’«APG»):

«Pensione di vecchiaia, diritto

Articolo 4. (1) *Il diritto a una pensione di vecchiaia spetta alla persona assicurata dopo il compimento del 65° anno di età (età ordinaria di pensionamento) se entro la data di riferimento (articolo 223, paragrafo 2, dell’[Allgemeines Sozialversicherungsgesetz; legge generale in materia di previdenza sociale; in prosieguo: l’«ASVG»]) ha maturato un’anzianità assicurativa di almeno 180 mesi ai sensi della presente o di un’altra legge federale, di cui [Or. 5] almeno 84 sono*

*stati maturati sulla base di un'attività lavorativa (periodo assicurativo minimo).
(...)*

Pensione di vecchiaia, importo

Articolo 5. (1) *L'importo della prestazione mensile lorda corrisponde – fatto salvo un importo di maggiorazione speciale ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 1, dell'ASVG, dell'articolo 141, paragrafo 1, del [Bundesgesetz über die Sozialversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen, o Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz; legge sulla previdenza sociale per i lavoratori autonomi del settore del commercio; in prosieguo: la «GSVG»] e dell'articolo 132, paragrafo 1, della [Bundesgesetz über die Sozialversicherung der in der Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen Bauern, o Bauern-Sozialversicherungsgesetz; legge sulla previdenza sociale per gli agricoltori; in prosieguo: la «BSVG»] – al totale dei contributi (articolo 11, n. 5) calcolati fino al giorno di riferimento (articolo 223, paragrafo 2, dell'ASVG) diviso per 14. (...)*

Articolo 16. (...) (3a) *Ai fini del raggiungimento del periodo assicurativo minimo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono considerati come mesi assicurativi anche i periodi assimilati dedicati alla cura dei figli ai sensi degli articoli 227a dell'ASVG, 116a della GSVG e 107a della BSVG, maturati prima del 1° gennaio 2005.*

(6) *In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, l'età pensionabile per le persone assicurate di sesso femminile che compiono 60 anni prima del 1° gennaio 2024 è determinata ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 1, dell'ASVG (articolo 130, paragrafo 1, della GSVG, articolo 121, paragrafo 1, della BSVG); (...).*

- 9 B) Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale in materia di previdenza sociale), pubblicata nel BGBl 1955/189 (in prosieguo: l'«ASVG»):

«Periodi assicurativi

Articolo 224. *Per periodi assicurativi si intendono i periodi contributivi di cui agli articoli 225 e 226 e i periodi assimilati di cui agli articoli 227, 227a, 228, 228a e 229.*

(...)

Periodi assimilati per i periodi di cura dei figli successivi al 31 dicembre 1955 e precedenti al 1° gennaio 2005

Articolo 227a. (1) *Nel caso delle assicurate (degli assicurati) che abbiano effettivamente e principalmente accudito i loro figli (paragrafo 2), per i periodi successivi al 31 dicembre 1955 e precedenti al 1° gennaio 2005, valgono inoltre come periodi assimilati nel settore pensionistico in cui è prestato l'ultimo precedente periodo contributivo o, in mancanza di un tale periodo contributivo,*

nel quale è prestato il primo periodo contributivo successivo, i periodi dedicati alla cura dei figli all'interno del paese fino ad un massimo di 48 mesi di calendario, calcolati a decorrere dalla nascita del figlio. In caso di parto plurimo, detto periodo è esteso a 60 mesi di calendario.

(2) *Sono considerati figli ai sensi del paragrafo 1:*

1. i figli della persona assicurata;

(...)

(3) Se la nascita (adozione, affidamento familiare senza sostegno economico) di un altro figlio avviene prima della scadenza [Or. 6] del periodo di 48 mesi di calendario (o di 60 mesi di calendario), quest'ultimo si estende solo fino alla nascita di tale altro figlio (adozione, affidamento familiare senza sostegno economico); (...)

(4) I diritti relativi a uno stesso figlio spettano nei periodi di riferimento solo alla persona che lo ha effettivamente e prevalentemente accudito. (...)

(...)

(8) Per ogni mese assimilato dedicato alla cura di un figlio adottivo o affidato (paragrafo 2, nn. 5 e 6) dev'essere versato un contributo pari al 22,8% della base contributiva, proveniente dalle risorse del Fondo di compensazione per gli assegni familiari. La base contributiva per un giorno di calendario corrisponde all'importo di cui al paragrafo 76b, paragrafo 4, nella versione vigente al 31 dicembre 2014».

- 10 L'articolo 116a della GSVG è essenzialmente una disposizione parallela all'articolo 227a dell'ASVG.
- 11 IV. Argomenti e domande delle parti:
- 12 L'11.10.2017 la sig.ra CC ha chiesto al Pensionsversicherungsanstalt (Istituto pensionistico, Austria), resistente (in prosieguo: il «PVA»), di riconoscerle una pensione di vecchiaia.
- 13 Con decisione del 29.12.2017, il PVA ha riconosciuto alla sig.ra CC una pensione mensile di vecchiaia di EUR 1 079,15 a partire dall'1°11.2017. Il PVA ha basato il calcolo della pensione su 366 mesi assicurativi maturati in Austria, di cui 14 mesi di periodi assimilati dedicati alla cura dei figli dal gennaio 1993 al febbraio 1994.
- 14 Nel suo ricorso contro suddetta decisione, la sig.ra CC chiede che le sia riconosciuta una pensione di vecchiaia più elevata. A suo avviso, ai fini del calcolo di tale pensione, andrebbero presi in considerazione anche i periodi di cura

dei figli trascorsi negli Stati membri Regno Unito, Belgio e Ungheria dal 5.12.1987 al 31.1.1993 (62 mesi), quali periodi assimilati. **[Or. 7]**

- 15 Il PVA ha replicato che, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009, i periodi di cura dei figli trascorsi all'estero non potrebbero essere presi in considerazione, poiché la sig.ra CC non avrebbe esercitato un'attività lavorativa nel periodo immediatamente precedente a quello dedicato alla cura dei figli, la quale si è svolta in Stati membri che, in linea di principio, ne prevedono il computo.
- 16 V. Procedimento precedente:
- 17 Il giudice di primo grado (Arbeits- und Sozialgericht Wien; Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna) ha respinto il ricorso, giacché non sarebbero sussistite le condizioni previste dall'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009 per tener conto dei periodi di cura dei figli maturati in un altro Stato membro.
- 18 Il giudice di secondo grado (Oberlandesgericht Wien; Tribunale superiore del Land, Vienna) ha confermato tale sentenza, giudicando che l'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009 costituirebbe una restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione consentita dall'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»).
- 19 Contro tale decisione la sig.ra CC ha proposto ricorso in cassazione («Revision») dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema), chiedendo che sia accolto il proprio ricorso. Il PVA non ha partecipato al procedimento in cassazione.
- 20 VI. Motivazione del rinvio pregiudiziale:
- 21 Sulla prima questione:
- 22 Dall'articolo 97 del regolamento di applicazione n. 987/2009 e dall'articolo 91 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004») risulta che tali regolamenti erano già in vigore sia al momento della domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia (11.10.2017), sia al momento della decisione impugnata del PVA (29.12.2017) **[Or. 8]**. Secondo il parere dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema), essi sono quindi applicabili nel caso di specie *ratione temporis* (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012, Reichel-Albert, C-522/10, ECLI:EU:C:2012:475, punti 26 e seguenti). Dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004 risulta che il caso della sig.ra CC rientra nel campo di applicazione *ratione personae* e *ratione materiae* di tale regolamento.
- 23 L'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna) ha correttamente dichiarato che il gennaio 1993 – quando la sig.ra CC

viveva nel Regno Unito con i suoi figli prima di tornare in Austria, dove ha lavorato dal febbraio 1993 – è stato riconosciuto dal PVA come periodo assimilato per la cura dei figli ai sensi dell'ASVG. Pertanto, i periodi rilevanti ai fini del procedimento sono fondamentalmente i periodi di cura dei figli maturati dalla sig.ra CC in Belgio (e un mese in Ungheria) dal dicembre 1987 fino al dicembre 1992. In detto arco di tempo non era ancora applicabile il regolamento n. 883/2004, ma il regolamento precedente, ossia il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»). Tuttavia, secondo l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema), tali periodi devono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni della sig.ra CC ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 883/2004 (così anche la sentenza della Corte di giustizia del 7 febbraio 2002, Kauer, C-28/00, ECLI:EU:C:2002:82, punti 22-24, relativamente all'articolo 94, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1408/71).

- 24 Per poter stabilire che l'Austria è competente nel caso di specie a considerare i periodi di cura dei figli maturati dalla sig.ra CC in Belgio e in Ungheria ai fini del suo diritto alla pensione di vecchiaia [Or. 9], dovrebbero essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009 (v., al riguardo, le conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen del 1° marzo 2012, nella causa Reichel-Albert, C-522/10, ECLI:EU:C:2012:114, paragrafi 62 e seguenti). La condizione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di applicazione n. 987/2009 non è soddisfatta, dato che la sig.ra CC non ha esercitato alcuna attività subordinata o autonoma né in Belgio né in Ungheria. Anche supponendo che nel caso di specie né il Belgio né l'Ungheria [in quanto Stati membri di residenza competenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004] tengano conto dei periodi di cura dei figli (articolo 44, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di applicazione n. 987/2009), una competenza subordinata dell'Austria ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di applicazione n. 987/2009 non sarebbe configurabile, poiché nel dicembre 1987 (data a partire dalla quale considerare il periodo di cura del suo primo figlio) la sig.ra CC non ha esercitato né un'attività subordinata né un'attività autonoma in Austria.
- 25 Pertanto, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) si trova di fronte alla questione dell'interpretazione dell'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009, che deve essere sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai fini di una pronuncia pregiudiziale.
- 26 Eventuale violazione del diritto primario:
- 27 L'articolo 21 TFUE conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

- 28 L'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009 è stato introdotto dal legislatore dell'Unione in risposta alla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause *Elsen* (sentenza del 23 novembre 2000, C-135/99, ECLI:EU:C:2000:647) [**Or. 10**] e *Kauer*, di cui è parso necessario valutare la portata (considerando 14 del regolamento di applicazione n. 987/2009; conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa *Reichel-Albert*, C-522/10, ECLI:EU:C:2012:114, paragrafo 3). Tale disposizione può certamente essere considerata come una disposizione di attuazione che limita legittimamente il diritto alla libera circolazione di cui all'articolo 21 TFUE. Ciò risulta già dal fatto che il regolamento n. 883/2004 e il regolamento di applicazione n. 987/2009 non mirano all'armonizzazione o addirittura al ravvicinamento, ma solo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituiti dagli Stati membri; le persone assicurate non possono pretendere che il loro trasferimento in un altro Stato membro non abbia alcun effetto sul tipo o sul livello della prestazione a cui avevano diritto nel loro Stato di origine (sentenza della Corte di giustizia del 14 marzo 2019, *Vester*, C-134/18, ECLI:EU:C:2019:212, punto 32 *inter alia*). Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del regolamento n. 883/2004, la questione di quali periodi debbano essere riconosciuti come periodi di assicurazione e della loro natura è sempre disciplinata dalla legge dello Stato in cui tali periodi sono maturati (sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2013, *Mulders*, C-548/11, ECLI:EU:C:2013:249, punto 37).
- 29 Tuttavia a ciò si oppone il fatto che la sig.ra CC – al pari, in particolare, della sig.ra *Kauer* – ha lavorato e maturato periodi di assicurazione esclusivamente in Austria, cosicché si potrebbe sostenere che tale circostanza può creare un collegamento sufficiente con il sistema di previdenza sociale austriaco per motivi di diritto primario (sentenze della Corte *Kauer*, C-28/00, ECLI:EU:C:2002:82, punto 32; e *Reichel-Albert*, C-522/10, ECLI:EU:C:2012:114, punto 35). È vero che la situazione di cui trattasi nel caso di specie è diversa dal caso *Kauer*: infatti, a differenza della sig.ra *Kauer*, la sig.ra CC non si trovava più in Austria quando sono nati i suoi figli. Invece, la presente fattispecie è paragonabile a quella di cui alla causa *Reichel-Albert* [**Or. 11**]. Su tale fattispecie la Corte di giustizia si è pronunciata ancora sulla base del regolamento n. 1408/71, che non conteneva alcuna disposizione comparabile all'articolo 44 del regolamento [di applicazione n. 987/2009]. Tuttavia, la Corte ha sottolineato il fondamento di diritto primario della sua decisione, in particolare evidenziando che la norma sulla competenza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 [v., ora, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004], introdotta solo nel 1991 e quindi non ancora applicabile, e secondo la quale per i periodi dedicati alla cura dei figli lo Stato competente sarebbe stato il Belgio in qualità di Stato di residenza, non poteva in alcun modo influire sulla sussistenza del collegamento sufficiente tra la sig.ra *Reichel-Albert* ed il sistema di previdenza sociale tedesco.
- 30 Eventuale violazione del principio della tutela del legittimo affidamento sancito dal diritto dell'Unione:

- 31 Poiché il regolamento n. 1408/71 non conteneva alcuna disposizione paragonabile all'articolo 44 del regolamento [di applicazione n. 987/2009] e la sig.ra CC ha maturato i periodi di cura dei figli nell'ambito di applicazione temporale di tale regolamento, vi sono, prima facie, anche nel caso di specie, rilevanti motivi – basati sulla giurisprudenza della Corte di giustizia già esposta – per qualificare i periodi di cura dei figli maturati in Belgio e in Ungheria come periodi di cura dei figli da valutare in base al diritto austriaco, poiché nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 si dovrebbe presumere un collegamento sufficiente tra la sig.ra CC e il sistema di previdenza sociale austriaco. Al riguardo, la situazione della sig.ra CC sarebbe peggiorata dopo l'entrata in vigore dell'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009 il 1° maggio 2010, e quindi molto tempo dopo aver maturato i periodi di cura dei figli.
- 32 Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte **[Or. 12]** dell'ordinamento giuridico dell'Unione e deve essere rispettato dagli Stati membri allorché danno attuazione a normative dell'Unione (sentenza della Corte dell'11 luglio 2002, Marks & Spencer, C-62/00, ECLI:EU:C:2002:435, punto 44). Sebbene, in linea di massima, sia conforme a tale principio che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore, esso osta tuttavia a che una modifica della normativa applicabile privi un avente diritto, con effetto retroattivo, di un diritto dal medesimo acquisito sulla base della normativa precedente (sentenza della Corte del 12 maggio 2011, Enel Maritsa Iztok 3, C-107/10, ECLI:EU:C:2011:298, punto 39). Di conseguenza, le norme dell'Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che emerga chiaramente dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico che si deve ad esse attribuire tale effetto (sentenza della Corte dell'11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, ECLI:EU:C:2008:709, punto 44).
- 33 L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) riconosce che l'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009 può senz'altro essere conforme al principio della tutela del legittimo affidamento, giacché tale disposizione disciplina (solo) gli effetti futuri – l'acquisizione e l'ammontare di una pensione di vecchiaia – dei periodi di cura dei figli maturati prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, la sig.ra CC ha versato contributi sempre solo al sistema di previdenza sociale austriaco e ha lavorato unicamente in Austria. Già al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009 esisteva un collegamento sufficiente con il sistema di previdenza sociale austriaco. Secondo l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema), la sig.ra CC può quindi aver acquisito una legittima aspettativa lesa dall'articolo 44 del regolamento di applicazione n. 987/2009 in modo tale da violare **[Or. 13]** il principio della tutela del legittimo affidamento.
- 34 Sulla seconda questione:

- 35 Il PVA ha sostenuto che la sig.ra CC ha maturato i periodi di cura dei figli in Stati che, in linea di principio, ne prevedono un computo. Al riguardo non sono per ora disponibili esiti procedurali. In caso di risposta negativa alla prima questione, si pone quindi l'ulteriore questione di cosa significhi quando l'articolo 44, paragrafo 2, in initio, del regolamento di applicazione n. 987/2009 dispone che dallo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 [non] «siano presi in considerazione» i periodi dedicati alla cura dei figli. Ciò può significare, da un lato, che tale Stato membro non tiene conto di alcun periodo di cura dei figli in un singolo caso concreto, oppure che detto Stato non riconosce in generale i periodi di cura dei figli tra i periodi previsti dal proprio regime di assicurazione pensionistica (conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa Reichel-Albert, C-522/10, ECLI:EU:C:2012:114, paragrafo 67).
- 36 VII. Sospensione del procedimento:
- 37 (OMISSIS) [Aspetti procedurali]

(OMISSIS) Vienna, il 13 ottobre 2020

(OMISSIS)